



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

**Responsabile di settore: VOLTERRANI SIMONA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4607 del 01-04-2019

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 12965 - Data adozione: 31/07/2019**

Oggetto: Quantificazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio anno 2019 per il personale non dirigente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2019

Numero interno di proposta: 2019AD014658

## LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*” con cui è stato avviato il riordino delle funzioni svolte dalle province, prevedendo che lo Stato e le Regioni, ciascuno secondo le rispettive competenze, procedessero all’attribuzione ad altri enti territoriali delle funzioni non fondamentali ed in particolare l’art. 1 comma 96 che prevede “*Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge (...)*”;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “*riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.*”, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante “*disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011*”, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “*Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011*”, dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 “*Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali [68/2011](#) , [22/2015](#) , [70/2015](#) , [9/2016](#) .*”, dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 “*Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.*”, dalla legge regionale 2 agosto 2017, n. 42, “*Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015*” e dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, “*Legge di stabilità per l’anno 2018*”, in applicazione della quale la Regione Toscana, nell’ambito del riordino istituzionale avviato con la l. 56/2014 (l. Delrio) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dalle Amministrazioni provinciali e da alcune Unioni di Comuni toscane acquisendo anche il personale addetto (1.034 unità di personale trasferite tra il 2016 e il 2017)

RICHIAMATO in particolare l'articolo 9 della l.r. 22/2015, che detta disposizioni, nel quadro dei principi contenuti nella l. 56/2014 in materia di salario accessorio del personale trasferito presso la Regione;

DATO ATTO che in applicazione della succitata normativa negli anni 2016 e 2017 all'interno del fondo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa sono state create specifiche partizioni destinate esclusivamente al personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare, all'art. 23:

- il comma 2, che prevede che *“(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)”*;
- il comma 4 che recita *“A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:*
  - *fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;*
  - *il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;*
  - *il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;*
  - *la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* che prevede che *“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a*

*decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a)e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”.*

DATO ATTO che la disciplina di cui al richiamato art. 1, comma 800, della l. 205/2017 si applica al personale trasferito presso la Regione Toscana, nell'ambito dei processi di riordino istituzionale di cui alla l. 56/2014, incluso negli allegati D e D bis della l.r. 22/2015;

VISTO il DPCM 8 marzo 2019, “*Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane*”;

DATO ATTO che dai dati riportati nell'allegato A al DPCM si evince il rispetto dei parametri da parte della Regione Toscana ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 800 della l. 205/2017;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 22.05.2018, articoli da 67 a 70 quinquies, che regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ed il relativo utilizzo;

RICHIAMATO l'art. 67 del CCNL 2016-2018, ed in particolare:

- il comma 1 che prevede che “*A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi*”;
- il comma 2, lett. e), in base al quale gli enti possono incrementare la componente stabile delle risorse decentrate “*(...) degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti*

dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017 (...);

- il comma 4 in base al quale “In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”;
- il comma 7, in base al quale “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;
- il comma 8, in base al quale “Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l’ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4”;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, in base al quale “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”;
- l’art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, ove si stabilisce che “l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67” rientra tra le materie oggetto di contrattazione integrativa;

VISTA la decisione di Giunta regionale n. 49 del 29.07.2019 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale non dirigente”, con la quale la Giunta ha autorizzato l’inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019 (parte variabile), previa verifica della relativa capacità di spesa, delle risorse di cui all’art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018 nella misura massima consentita dal CCNL (1,2% del monte salari dell’anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza), pari a € 490.472;

VISTA la decisione di Giunta n. 32 del 17.06.2019 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di risorse per il trattamento accessorio del personale del comparto a valere sul fondo 2018 alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2019. Revoca decisione Giunta regionale n. 12 del 03.06.2019” con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 08.03.2019, la Giunta ha autorizzato, a partire dall’anno 2018, l’incremento del fondo delle risorse decentrate in applicazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017, nella misura massima consentita, pari, con riferimento alle unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolati al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio, all’intero differenziale esistente tra il valore pro capite delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 2016 del personale inquadrato in attuazione della l.r. 22/2015, rispetto al

valore pro capite delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 2016 del restante personale, entrambi calcolati avendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2016. Le unità di proprio personale cessate dal servizio nel 2016 sono calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015;-

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018 e sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con decisione n. 32 del 17.06.2019 il fondo delle risorse decentrate è stato incrementato a decorrere dall'anno 2018 di € 5.173.989;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018 avente ad oggetto "Quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017";

EVIDENZIATO che con il citato decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018 le risorse stabili erano quantificate in complessivi € 30.909.711, cui si aggiungono € 307.288 a titolo di quota a carico del bilancio regionale per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria, aggiornata con il CCNL 31.07.2009, per un totale di € 31.216.999 così dettagliate:

<b>RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' e quota a carico del bilancio progressioni economiche all'interno della categoria aggiornata con il CCNL 31.07.2009 ANNO 2017</b>			
Descrizione	partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	TOTALE
CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 2	24.294.573	4.498	24.299.071
CCNL 22.01.2004, art. 32 c. 1, 2 e 7	696.375		696.375
CCNL 09.05.2006 art. 4, c. 5	290.702		290.702
Applicazione legge regionale 66/2011 art. 38 (ARTEA)	604.661		604.661
Applicazione legge regionale 65/2010 (servizio fitosanitario)	63.547		63.547
Applicazione legge regionale 65/2010 (trasporto pubblico locale)	38.110		38.110
Applicazione l.r. 22/2015		4.621.782	4.621.782
Applicazione l.r. 22/2016 (ex APET)	117.380		117.380
Applicazione l.r. 35/2015 (CAVE)	159.821		159.821
Applicazione L. 208/2015 art. 1 comma 512 (soggetto aggregatore)	18.262		18.262
Quota a carico bilancio RT finanziamento progressioni economiche aggiornata con il CCNL 31.07.2009	307.288		307.288
<b>Totale</b>	<b>26.590.719</b>	<b>4.626.280</b>	<b>31.216.999</b>

Tabella 1

RICHIAMATI gli accordi per la quantificazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 sottoscritti in data 31.07.2017 ed in data 05.07.2018, da cui risulta che le risorse stabili destinate alle posizioni organizzative e alle alte professionalità ammontano a complessivi € 7.590.064, così dettagliati:

**RISORSE STABILI DESTINATE NELL'ANNO 2017**

ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		
partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	Partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	Totale
6.753.026	837.038	7.590.064

Tabella 2

DATO ATTO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019 ammontano a complessivi € 23.626.935:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
risorse destinate alle posizioni organizzative	- 7.590.064
Totale	23.626.935

Tabella 3

DATO ATTO che:

- le risorse necessarie per il finanziamento della quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'Ente ammontano per l'anno 2019 a complessivi € 177.710;
- la Giunta regionale, con la succitata decisione n. 49 del 29.07.2019 ha autorizzato, previa verifica della disponibilità di bilancio, l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019 – parte variabile – delle risorse di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018 in misura pari a € 490.472, corrispondenti all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, risorse che trovano copertura secondo quanto specificato nell'allegato A – prospetto di copertura finanziaria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-2018, corrispondenti all'importo annuo della RIA in godimento al personale che risulta cessato dal servizio negli anni 2017-2018 ammontano a € 31.372;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016-2018, corrispondenti al rateo della RIA in godimento del personale cessato nell'anno 2018, ammontano a € 11.746;
- le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 operata con il citato decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018, ammontano a complessivi € 1.946.788, così dettagliati:

Decurtazioni consolidate	
Descrizione	Importo
Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	1.200.548
Totale decurtazioni del fondo / parte fissa	1.946.788

Tabella 4

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 13818 del 23.01.2019, nella quale si precisa che il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;

DATO ATTO che tale orientamento è stato confermato con la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 15 del 16.05.2019 recante istruzioni operative per la compilazione del conto annuale del personale dell'anno 2018 di cui al titolo V del d.lgs. 165/2001;

DATO ATTO altresì che

- il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, è stato quantificato, con riferimento alle risorse per la contrattazione integrativa, in complessivi € 28.689.267;
- le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario nell'anno 2016 erano quantificate in € 399.437 e che tale importo rimane confermato per l'anno 2019;

DATO ATTO pertanto che le risorse dell'anno 2019 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 30.380.948, di cui € 22.391.447 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate, € 7.590.064 destinati alle posizioni organizzative, come risulta dalla seguente tabella, ed € 399.437 destinati alla remunerazione del lavoro straordinario;

<b>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA</b>	
<b>Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	IMPORTO
<b>RISORSE STABILI</b>	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	31.372
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO</b>	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737
<b>RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE</b>	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	177.710
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
CCNL 2016 - 2018 art. 67, c. 4	490.472
CCNL 2016-2018, art. 67, c.3	11.746
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	22.391.447
Risorse destinate alle posizioni organizzative rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.lgs. 75/2017)	7.590.064
<b>TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017</b>	<b>29.981.511</b>

Tabella 5

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2019 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in sede consuntiva, supera il

corrispondente limite 2016 di € 1.292.244 e che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019 quantificato con il presente decreto subirà una decurtazione di importo equivalente;

DATO ATTO che alimentano altresì il fondo dell'anno 2019:

- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, correlate all'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 per un importo pari a € 5.173.989;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 pari a € 83,20 per ciascun dipendente destinatario del CCNL di categoria in servizio al 31.12.2015 per un totale di € 204.672;
- le risorse previste dall'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2016-2018 (differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria), quantificate in € 285.119;
- le somme non utilizzate del fondo dell'anno 2018 che, in applicazione dell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 possono essere rinviate all'anno successivo ammontano a complessivi € 3.827.538;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2751 del 25.11.2016 con la quale il Segretario generale della Provincia di Lucca, a seguito della verifica amministrativo contabile effettuata dai Servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato nell'anno 2013, dalla quale sono emerse irregolarità nella costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente negli anni 2008-2009:

- quantifica in € 257.431,41 la somma irregolarmente inserita nei fondi per la contrattazione integrativa della Provincia di Lucca, determinando in € 73.934,30 la quota corrispondente al personale trasferito presso la Regione Toscana, in attuazione della l.r. 22/2015;
- stabilisce che il recupero avvenga in non più di cinque rate annuali, a decorrere dal 2016;

VISTA la nota del segretario generale della Provincia di Lucca del 03.03.2017, acquisita al protocollo dell'ente al numero 115911/2017 con la quale si invita la Regione Toscana a procedere al recupero della somma di € 73.934,30 a valere sul fondo per la contrattazione integrativa - partizione relativa al personale trasferito dalla Provincia di Lucca in attuazione della l.r. 22/2015 - in cinque rate annuali del valore di € 14.786,86 ciascuna;

CONSIDERATO che a seguito del trasferimento alla Regione Toscana, disposto dalla l.r. 22/2015, della titolarità di una parte delle funzioni svolte dalla Provincia di Lucca:

- Il personale della Provincia di Lucca necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite è stato inquadrato presso la Regione Toscana con decorrenza 01.01.2016;
- L'ammontare delle risorse per la contrattazione integrativa della Provincia di Lucca corrispondenti al personale trasferito ha incrementato, con decorrenza dal trasferimento del personale, il fondo della Regione Toscana, andando a costituire, fino all'anno 2017, una specifica partizione destinata esclusivamente al personale trasferito dalla Provincia di Lucca, confluita dal 2018, in applicazione della vigente normativa, nel "riunificato" fondo delle risorse decentrate della Regione Toscana;
- L'art. 9, comma 7 della l.r. 22/2015 dispone che la Regione eroga le risorse determinate a norma dell'art. 9 comma 6 compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, (applicazione del contratto

collettivo decentrato integrativo stipulato conseguentemente al primo CCNL sottoscritto dopo la data di entrata in vigore della l.r. 22/2015) procede all'erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'Amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere al recupero, con le modalità di cui all'art. 9, comma 7 della l.r. 22/2015 sopra richiamato, della somma indicata dalla Provincia di Lucca recuperando, a valere sulle risorse destinate al salario accessorio dell'anno 2019, una somma pari a € 14.786,86, corrispondente alla quarta delle cinque annualità indicate dalla provincia di Lucca, secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 7 della l.r. 22/2015, di cui € 12.806,86 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018 ed € 1.980 ascrivibili alle risorse destinate alle posizioni organizzative;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 sopra richiamato saranno quantificate a consuntivo, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2019, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 "Legge finanziaria per l'anno 2007";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 "Legge finanziaria per l'anno 2008";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 "Legge finanziaria per l'anno 2009";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 "*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 07.01.2019 n. 7 avente ad oggetto "*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.*";

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2019 come risulta dalla seguente tabella:

<b>QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2019</b>	
--	--

Descrizione	importo
-------------	---------

**RISORSE STABILI**

Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a)	204.672
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	31.372
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. e) (risorse art. 1, c.800. l. 205/2017 - "riequilibrio")	5.173.989
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>29.036.968</b>

**ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE**

Quota finanziamento progressioni economiche	285.119
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	177.710
<b>Totale oneri a carico del bilancio regionale</b>	<b>462.829</b>

**RISORSE VARIABILI**

CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3	11.746
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	3.827.538
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>4.329.756</b>

**DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa**

Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	-204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)	-1.292.244
<b>Totale decurtazioni del fondo / parte fissa</b>	<b>-3.239.032</b>

**TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

30.590.521

Tabella 6

- di dare atto che nelle risorse di cui al precedente 1) sono incluse le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, per un importo di € 5.173.989, calcolate secondo quanto indicato nella decisione di Giunta regionale n. 32 del 17.06.2019;
- di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono comprese le somme di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 22.05.2018, per un importo di € 490.472;
- di dare atto che nell'ammontare delle risorse di cui al punto 1) è inclusa la somma di € 12.806,86 che deve essere oggetto di recupero a seguito della verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la provincia di Lucca nell'anno 2013, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della l.r. 22/2015;
- di quantificare le risorse destinate nell'anno 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in conformità all'art. 67, comma 1, del CCNL del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018 e fatta salva l'applicazione, in sede negoziale, dell'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, in complessivi € 7.590.064;

6. di dare atto che nell'ammontare delle risorse di cui al punto 5) è inclusa la somma di € 1.980 che deve essere oggetto di recupero a seguito della verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la provincia di Lucca nell'anno 2013, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della l.r. 22/2015;
7. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
8. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
9. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1), unitamente alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui al punto 5), per un totale di € 38.180.585 genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 12.497.916,31 per un totale di € 50.678.501,31 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La Dirigente Responsabile

*Allegati n. 2*

**A**            **COPERTURA FINANZIARIA**  
*db6b263fb7bbec5a5d168d7e0752cdead8a54b2b3fec622c8025e05d81b000ef*

**B**            **RELAZIONE FINANZIARIA**  
*1e75942840230c3107c1eb3947ed7c017ec8f41a6f1f883a4b2d319365629376*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**